



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 15 – 22 LUGLIO 2025

Riunione del 16 Luglio 2025

98.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. **PAGLIONE Alessandro**, nella qualità di Presidente p.t. della S.S. PANTA REI ASD
- S.S. **PANTA REI ASD**, in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente estensore
- Avv. Andrea Varano Componente

si è riunito per la discussione del procedimento disciplinare di cui all'epigrafe

Con atto di deferimento Reg. n. 99/2024-25, pervenuto il giorno 03 Giugno 2025, la Procura Federale chiedeva a questo Tribunale di procedere nei confronti dei tesserati:

- *Sig. Alessandro Paglione, n. q. di Presidente della Panta Rei ASD, per aver omesso, in violazione degli art. 9 Statuto Fipav, 19, 24, 25,26, 27, 28, 53, 55, 56 e 61 R.A.T., 13, 74 e 75 Reg. Giur., della Guida Pratica in tema di tesseramento atleti stagione sportiva 2024-2025, nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, dopo il tesseramento dell'atleta F. P., provveduto nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale al versamento della somma di € 350,00 dovuta in favore della Nuova Team ASD a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso esercitato dall'atleta;*
- *S.S. Panta Rei ASD, in persona del Presidente p.t., per aver omesso, in violazione degli art. 9 Statuto Fipav, 19, 24, 25,26, 27, 28, 53, 55, 56 e 61 R.A.T., 13, 74 e 75 Reg. Giur., della Guida Pratica in tema di tesseramento atleti stagione sportiva 2024-2025, nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, dopo il tesseramento dell'atleta F. P., provveduto nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale al versamento della somma di € 350,00 dovuta in favore*



della Nuova Team ASD a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso esercitato dall'atleta.

Attraverso un esposto del 18.03.2025, a firma del Presidente della Nuova Team ASD, Sig. Pietro Guzzetti, la Procura Federale della FIPAV veniva informata del mancato versamento del premio di compensazione, da parte della PANTA REI ASD, in relazione all'atleta F. P..

Con atto del 25 marzo 2025 la Procura dava avvio alle indagini e, con supplemento istruttorio del 31 marzo 2025, la stessa chiedeva conferma all'Ufficio Tesseramento dei dati e dei fatti posti a fondamento della già menzionata segnalazione.

A mezzo nota dell'8 aprile 2025 il Responsabile del Settore Affiliazioni e Tesseramento confermava le informazioni contenute nell'esposto, specificando che l'importo da versare in favore della Nuova Team ASD, a titolo di premio di compensazione, era pari ad € 350,00.

Acquisita la predetta nota, con atto di conclusione delle indagini del 16 aprile 2025 la Procura procedeva, quindi, al deferimento degli incolpati, contestando gli addebiti di cui sopra.

All'udienza del 16 Luglio 2025 si sono collegati:

- il Sostituto Procuratore Avv. Umberto Pantanella, il quale ha chiesto l'irrogazione della sanzione di € 300,00 per la società PANTA REI ASD e della squalifica di giorni 15 per il Presidente di quest'ultima, da scontarsi a partire dall'inizio della prossima stagione agonistica 2025/2026;
- il Presidente della società PANTA REI ASD, Sig. PAGLIONE Alessandro, unitamente al proprio difensore, Avv. Micheletto, la quale ha ammesso gli addebiti mossi ai propri assistiti, giustificandoli con problemi amministrativi e concludendo, quindi, per l'irrogazione del minimo delle sanzioni previste dalla fattispecie in esame.

Motivi della decisione

Alla luce delle risultanze istruttorie risulta fondata e provata *per tabulas* la rilevanza giuridica, oltre che la sussistenza del fatto contestato ai soggetti incolpati, peraltro non contestato neanche da questi ultimi, per la violazione delle norme federali indicate nell'atto di deferimento.

L'atleta F. P. veniva tesserata dalla società PANTA REI ASD in data 10.10.2024, a seguito di comunicazione di svincolo del 19.03.2024 inviata alla società NUOVA TEAM ASD.

A mezzo mail del 30.10.2024 e del 10.03.2025, la società NUOVA TEAM ASD sollecitava la società PANTA REI ASD a provvedere al pagamento del premio di compensazione nei termini di legge, senza, però, alcuna risposta da parte di quest'ultima.



La violazione della normativa in questione sussiste, non avendo la società PANTA REI ASD provveduto al pagamento della prima rata del premio di compensazione entro il termine di 5 mesi dal tesseramento, così come stabilito dall' art. 61, comma 4 R.A.T.

In ogni caso occorre rilevare che la società PANTA REI ASD ha provveduto al pagamento del premio di compensazione a mezzo bonifico del 02.05.2025, in concomitanza della conclusione delle indagini da parte della Procura; in ragione di tale atto di respiscenza, oltre che dell'atteggiamento processuale assunto dagli incolpati, la sanzione da irrogarsi dovrà essere mitigata.

P.Q.M.

il Tribunale Federale dispone la sanzione della sospensione da ogni e qualsiasi attività federale a carico del Sig. Alessandro Paglione, quale Presidente p. t. della società PANTA REI ASD, per giorni 15 (quindici) e, comunque, dopo la scadenza di altre eventuali sanzioni irrogate e la sanzione pecuniaria pari all'importo di € 150,00 a carico della società PANTA REI ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore.

Roma, addì 16 Luglio 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 22 Luglio 2025